



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,

per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio IV

CONVENZIONE

TRA

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia scolastica, per la gestione dei Fondi strutturali per l'istruzione e per l'Innovazione Digitale – codice fiscale n. 80185250588, d'ora in avanti denominato Ministero

e

l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) – codice fiscale 80030350484 – partita IVA 03536420486 – d'ora in avanti denominato INDIRE,

per l'affidamento del servizio di *monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all'Autorità di gestione e alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi del PON "Per la scuola" 2014-2020*, da realizzare in tutte le regioni del territorio nazionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale plurifondo (2014IT05M2OP001) *"Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"* 2014-2020 (d'ora in avanti PON "Per la Scuola") – Asse IV, Assistenza Tecnica – Obiettivo Specifico 4.1 *"Migliorare l'efficienza, efficacia e la qualità degli interventi finanziati, nonché la verifica e il controllo degli stessi"*,

Per il Ministero interviene la dr.ssa Annamaria Tiziana Leuzzi, Dirigente dell'Ufficio IV – Autorità di Gestione – munita di poteri necessari (Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale prot. n. 71 del 28/12/2015); per l'INDIRE il Direttore Generale, Dott. Flaminio Galli.

Considerato

che il Ministero, Autorità di Gestione del PON "Per la Scuola", deve ottemperare ai nuovi obblighi per la gestione dei Fondi SIE 2014-2020 introdotti, sia dai nuovi Regolamenti Europei (UE) nn. 1303/2013 e n.1304/2013, che – in sede di programmazione nazionale – dal Quadro Strategico Nazionale (QSC) per la politica di coesione 2014-2020;

che in particolare il Reg.1303/2013, all'art.125, tra le nuove funzioni assegnate all'Autorità di Gestione fa riferimento ai seguenti compiti:

- *istituire un sistema per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit dei dati relativi a ciascuna operazione, compresi i dati su singoli partecipanti;*
- *garantire "che i dati [...] siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema [...] e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dagli allegati I e II del regolamento FSE";*

che il PON "Per la Scuola" prevede fra gli obiettivi specifici dell'Asse IV "il miglioramento dell'efficienza, efficacia e qualità degli interventi finanziati, nonché della verifica e del controllo degli stessi" (OS/RA 4.1) e "il miglioramento e lo sviluppo di forme e contenuti dell'informazione e pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei suoi risultati" (OS/RA 4.2);

che il PON "Per la Scuola" deve assicurare una gestione degli interventi e dei relativi dati sull'intero territorio nazionale e, pertanto, vi è la necessità di gestire in modo efficace la documentazione didattica e i dati quali-quantitativi, assicurando il sistema di monitoraggio e valutazione previsto per il sopracitato Programma, a mezzo del quale sono stati definiti i target da raggiungere e gli indicatori per misurarne la performance, in un'ottica di trasparenza e di rendicontazione sociale, nonché di *benchmarking* internazionale;

che il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, e in particolare l'articolo 2, comma 4-*undevicies*, individua l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire) quale uno dei soggetti in cui si articola il sistema nazionale di valutazione, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;

che il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e in particolare l'articolo 19, comma 1, prevede che a decorrere dal 1° settembre 2012 sia soppressa l'ANSAS e sia ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, ferma restando la soppressione degli *ex IRRE*;

che il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, e in particolare l'articolo 4, prevede che l'Indire concorra a realizzare gli obiettivi del Sistema nazionale di valutazione attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, curando altresì il sostegno ai processi di innovazione attraverso la diffusione e l'utilizzo delle nuove tecnologie e attivando progetti di ricerca volti al miglioramento della didattica e supportando le scuole nei processi di consulenza e di formazione in servizio del personale scolastico;

che l'Indire è ente di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

che lo Statuto dell'Indire è stato approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2012, prot. n. 26901;

che l'articolo 1 dello Statuto individua l'Indire quale ente di ricerca di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

che, ai sensi dell'articolo 2 del citato Statuto, tra le finalità statutarie dell'Indire rientrano i compiti di supporto e di sostegno ai processi di miglioramento e di innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e di ricerca didattica;

che l'Indire, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato Statuto "*collabora con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la gestione dei programmi e dei progetti dell'Unione europea*" nonché gestisce su incarico delle autorità nazionali i Programmi dell'Unione Europea sull'istruzione e la formazione, contribuendo allo sviluppo di una rete di contatti, scambi, flussi di informazioni ed esperienze fra scuole, studenti, aziende e istituzioni di tutti i Paesi dell'U.E.;

che, coerentemente con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, l'Indire opera in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano nazionale della ricerca (PNR), del Piano triennale delle attività (PTA) e delle direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che i PTA e i relativi aggiornamenti annuali sono sottoposti a valutazione e approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con propria direttiva provvede, almeno con cadenza triennale, ad individuare le priorità strategiche alle quali l'Indire deve attenersi e sulla base delle quali deve orientare la propria attività;

che il citato Statuto prevede che i componenti del Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, siano nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che provvede anche alla costituzione del Collegio dei revisori, e che i bilanci preventivi, le relative variazioni, i rendiconti consuntivi e le rispettive relazioni di accompagnamento, le relazioni del Collegio dei revisori dei conti, sono inviati per l'approvazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

la sussistenza del rapporto *in house* tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Indire come esplicitato nel sopracitato DDG prot. n. 71 del 28 dicembre 2015;

che le *Linee Guida per gli Enti in house*, emanate con Nota prot. AOODGAI/4564 del 01/04/2011 e contenenti il quadro completo delle regole che sovrintendono all'attuazione dei Programmi Operativi Nazionali 2007-2013 PON Ob. Convergenza settore Istruzione in conformità ai Regolamenti comunitari e alle Circolari emesse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per quanto concerne il FSE, costituiscono parte integrante della presente convenzione, nelle more di una predisposizione di un'edizione aggiornata;

che già nella precedente programmazione 2007-2013, l'Autorità di Gestione dei Programmi operativi nazionali si è avvalsa della collaborazione dell'Indire il quale ha messo a punto un sistema innovativo di gestione *online* orientato al monitoraggio e alla verifica dei risultati, introducendo nel periodo 2007-2013 una nuova modalità di partecipazione ai Programmi Operativi Nazionali "Competenze per lo Sviluppo" e "Ambienti per l'apprendimento" a titolarità del MIUR, che ha consentito di garantire una gestione informatizzata trasparente, condivisa ed efficiente, sia per quanto riguarda gli aspetti relativi alla documentazione e al monitoraggio quali-quantitativo, sia per quanto attiene al finanziamento e alla rendicontazione;

che, in considerazione dell'esperienza e delle competenze maturate nella precedente programmazione ed in un'ottica di economicità e ottimizzazione del servizio, si ritiene opportuno valorizzare e capitalizzare il lavoro già svolto, proseguendo la collaborazione già avviata nel precedente periodo 2007-2013 e ampliandola in ragione delle nuove e specifiche esigenze relative alla programmazione 2014-2020;

che, a tale scopo la *Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale* del MIUR, con note prot.n. AOODGEFID/5214 del 15/04/2015 e n. 30010 del 21/12/2015 ha formalizzato la richiesta di preventivo all'Indire per la realizzazione del servizio di monitoraggio, implementazione e gestione del Sistema di Gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei per la gestione del PON "Per la scuola" 2014-2020 con la prosecuzione

delle attività sino al 31 dicembre 2023, rientrando tale attività nelle funzioni specifiche che l'articolo 4 del d.P.R. n. 80 del 2013 attribuisce all'Indire, quale ente di ricerca vigilato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

che per quanto sopra premesso la realizzazione di tale servizio è sottratta sia all'osservanza della disciplina contenuta nella nuova direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici che dagli obblighi di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), ente di ricerca del Ministero dell'Istruzione, è parte del Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione;

che la proposta progettuale presentata dall'INDIRE in data 22/12/2015, con nota prot. n. 33293/F36, relativamente alla realizzazione del servizio di monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all'Autorità di gestione e alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi del PON "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 per un importo di Euro 21.506.016,00 (ventunomilionicinquecentoseimilasedici/00) è stata oggetto di analisi da parte di apposita Commissione per l'esame di congruità costituita con Decreto Direttoriale n. 69 del 22/12/2015;

che detta Commissione, con proprio verbale del 23/12/2015 ha espresso parere di congruità tecnico-economica sul servizio di *"Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all'Autorità di gestione e alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi del PON "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020"*;

che nel corso di attuazione del servizio in oggetto, è necessario tenere conto di eventuali nuovi orientamenti che potranno emergere sullo sviluppo del Sistema di Gestione;

che con la presente Convenzione è necessario che tutti gli aspetti più strettamente operativi, legati alle modalità e ai tempi di realizzazione delle attività progettuali, siano dettagliatamente definiti, comprese le modalità per l'erogazione dell'importo conformemente a quanto disposto nelle Linee Guida per gli Enti *in house*;

che l'Autorità di Gestione si riserva la possibilità di richiedere *in itinere* eventuali azioni aggiuntive, qualora ciò dovesse risultare necessario in ordine all'emergere di nuove esigenze durante l'attuazione dei progetti;

che in considerazione delle esigenze finora esplicitate, si prevede la flessibilità sia nella ripartizione dei costi, sia nei tempi di attuazione del sopracitato progetto, per i quali si procederà a stato di avanzamento e non per annualità, in base alle esigenze del sistema;

che, sulla base delle esigenze sopra esposte e tenuto conto della proposta progettuale dell'INDIRE, il Direttore della *Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale* del MIUR ha disposto con proprio decreto n. 71 del 28/12/2015 di affidare all'INDIRE il servizio di "Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all'Autorità di gestione e alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi del PON "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", per il periodo 2016-2023;

che, con il sopracitato decreto n. 71 del 28/12/2015, il Direttore della *Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale* del MIUR ha delegato la *dott.ssa Annamaria Leuzzi*, Dirigente dell'Ufficio IV e Autorità di Gestione del PON 2014-2020 "Per La Scuola", per la definizione della procedura di affidamento diretto all'INDIRE, compresa la sottoscrizione di apposita Convenzione per disciplinare gli impegni di INDIRE per la realizzazione del progetto e relativo impegno di spesa.

Tutto ciò premesso

tra il Ministero e l'INDIRE, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

1. Il Ministero affida all'INDIRE il servizio di *“Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all'Autorità di gestione e alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi”* nell'ambito del PON 2014-2020 *“Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento”* per una durata di 8 anni (2016-2023).
2. Il suddetto servizio è finanziato a valere sull'Asse IV *“Assistenza Tecnica”* – Obiettivo Specifico 4.1 *“Migliorare l'efficienza, efficacia e la qualità degli interventi finanziati, nonché la verifica e il controllo degli stessi”* del PON *“Per la Scuola”* 2014-2020 (2014IT05M2OP001).

Articolo 3

1. Le attività oggetto del servizio affidato all'Indire sono realizzate sulla base dell'offerta tecnico-economica presentata dall'INDIRE in data 22/12/2015, prot. n. 33293/F36, allegata alla presente Convenzione (Allegato A), tenendo conto delle indicazioni contenute nella relativa nota di approvazione di questo Ministero con nota prot.n. AOODGEFID/30878 del 29/12/2015 per il seguente importo:

Programma Operativo Nazionale plurifondo FSE-FESR (2014IT05M2OP001) <i>“Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento”</i> Asse IV <i>“Assistenza Tecnica”</i> Obiettivo Specifico 4.1 <i>“Migliorare l'efficienza, efficacia e la qualità degli interventi finanziati, nonché la verifica e il controllo degli stessi”</i>	
Progetto	Costi
<i>“Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all'Autorità di gestione e alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi” nell'ambito del PON 2014-2020 <i>“Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento”</i></i>	Euro 21.506.016,00

Articolo 4

1. In ottemperanza ai Regolamenti CE, il servizio deve essere classificato con un codice di riferimento che nella realizzazione dello stesso dovrà essere obbligatoriamente richiamato. Il servizio è inoltre dotato di un *“Codice Unico di Progetto”* (CUP), nonché di un Codice Nazionale di riferimento, che deve essere riportato su tutta la relativa documentazione, cartacea ed informatica.

Articolo 5

1. L'INDIRE si impegna a garantire la realizzazione dell'intervento, come definito nella proposta tecnica ed economica che costituisce parte integrante della presente convenzione (Allegato A), in coerenza con le indicazioni contenute nella relativa sopramenzionata nota di approvazione.
2. L'INDIRE si impegna, altresì, a collaborare ad un **piano delle attività**, redatto con cadenza annuale - fatta salva l'eventuale esigenza di flessibilità richiesta dall'Amministrazione - da definire in stretto accordo con l'Autorità di Gestione sulla base delle specifiche esigenze tecniche che possono emergere nel corso dell'avanzamento del Programma.
3. **Il progetto deve essere completato entro il 31 dicembre 2023**, fatte salve le scadenze intermedie indicate nella proposta progettuale dell'Indire e concordate con l'Amministrazione in relazione alla tempistica dei procedimenti presi in considerazione per la presente convenzione.
4. Eventuali proroghe possono essere concesse per motivate esigenze e sono soggette a formale autorizzazione dell'Autorità di Gestione, sulla base di motivata richiesta, pervenuta almeno 30 giorni prima della conclusione delle attività annuali.

Articolo 6

1. In considerazione del lungo periodo di attuazione del servizio, l'INDIRE si impegna a predisporre annualmente - fatta salva l'esigenza di flessibilità richiesta dall'Amministrazione - una pianificazione puntuale delle attività e relativo **piano finanziario periodico**, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità di Gestione attraverso una specifica verifica e di quanto realizzato nell'annualità precedente.
2. La pianificazione annuale, da approvare entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di riferimento, dovrà essere formulata individuando livelli di servizio e relativi *output*, attenendosi a quanto definito nel format di *Piano di progetto* previsto dalle nuove "Linee Guida per gli enti in house" per la programmazione 2007-2013, attualmente in fase di aggiornamento.
3. In caso di ritardo negli adempimenti definiti nella pianificazione annuale che individua livelli di servizio e relativi *output*, sarà applicata una penale pari al 2% del piano finanziario dell'anno di riferimento, per ciascuna settimana di ritardo. Lo slittamento massimo consentito è di un mese per il termine fissato dalla pianificazione annuale, salvo nel caso in cui tale ritardo sia dovuto all'Amministrazione. La penale non sarà applicata in caso di proroga concessa dal committente.

Articolo 7

1. Il Ministero è esonerato da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'INDIRE e a danni prodotti da terzi in dipendenza delle attività espletate in relazione alla presente convenzione.

Articolo 8

1. L'importo per la realizzazione del servizio di cui all'articolo 1 della presente convenzione è di euro 21.506.016,00 (ventunomilionicinquecentoseimilasedici/00). Tale importo, a carico del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" – Asse IV "Assistenza Tecnica" – Obiettivo Specifico Obiettivo Specifico 4.1 "Migliorare l'efficienza, efficacia e la qualità degli interventi finanziati, nonché la verifica e il controllo degli stessi", secondo la ripartizione indicata all'art.3 della presente convenzione, è a carico del FSE mediamente per il 50% e del fondo di rotazione per il restante 50%. La ripartizione della spesa nelle tre macro aree territoriali sarà eventualmente definita e comunicata successivamente dall'Autorità di Gestione.

2. Conformemente a quanto definito nelle *Linee Guida per gli enti in house*, detta somma è erogata nelle seguenti modalità:
 - a) un primo acconto – pari al 10% dell'importo totale – condizionato alla registrazione del Piano Generale sul Sistema informativo “Gestione degli interventi”, alla contestuale registrazione del Piano di progetto riferito alla prima annualità e all'invio formale all'AdG della “Dichiarazione di Avvio” a firma del responsabile del progetto;
 - b) i successivi acconti/rimborsi¹ sono erogati in relazione alle certificazioni di spesa (CERT) registrate nel sistema informativo “gestione finanziaria”, nonché alla presentazione di una Relazione periodica, almeno annuale, delle attività descrittiva dello stato di avanzamento del progetto. L'erogazione è vincolata all'esito positivo dei controlli di primo livello effettuati dall'AdG;
 - c) a conclusione del singolo progetto dovrà essere inoltrata la relativa “Dichiarazione di conclusione” che rende disponibile nel sistema di “Gestione Finanziaria” il modello di rendicontazione - modello REND con il quale si attesta il costo effettivo complessivo del Progetto. La richiesta di saldo finale, pari al 10% circa, dovrà essere accompagnato dalla rendicontazione finale (REND), registrata all'interno del sistema informativo “gestione finanziaria”, e dalla Relazione finale delle attività. L'erogazione del saldo è vincolata all'eventuale collaudo e all'esito positivo dei controlli di primo livello effettuati dall'AdG attraverso verifiche amministrativo-contabili *in loco*.
3. Il pagamento dell'acconto e del saldo, è comunque effettuato in concomitanza con le rimesse comunitarie e nazionali.
4. In entrambi i casi i pagamenti sono erogati a seguito di presentazione di rendicontazione e certificazione della spesa sostenuta.
5. La rendicontazione di tutti i costi diretti si basa su costi reali. Per quanto attiene i costi indiretti, in considerazione dell'introduzione delle opzioni di semplificazione dei costi, l'Autorità di Gestione - ai sensi dell'art. 68 paragrafo 1, lett. b), del Reg. (UE) 1303/2013 - concede la possibilità di utilizzare un tasso forfettario del 15% dei costi diretti per il personale per calcolare i costi indiretti.

Articolo 9

1. Il servizio decorre dalla data di perfezionamento del decreto di approvazione della presente Convenzione, fatta salva la possibilità, in capo all'Autorità di gestione, di consegna del servizio in via anticipata per ragioni di urgenza e per garantire la continuità dello stesso.

Articolo 10

1. L'INDIRE si obbliga, alle condizioni e nei termini indicati negli articoli precedenti, ad adempiere all'incarico e dichiara di ritenersi completamente soddisfatto con la somma di Euro 21.506.016,00 (ventunomilionicinquecentoseimilasedici/00), I.V.A. esclusa, completamente remunerativo del servizio e dichiara di non avere nulla altro da esigere.
2. Qualora la rendicontazione presentata dall'INDIRE registri un totale inferiore all'importo del finanziamento assegnato, in base a una riduzione dei costi diretti del personale, sarà ricalcolato anche l'importo del costo forfettario dei costi indiretti e il saldo è corrisposto fino alla concorrenza del totale effettivamente speso.

¹ A garanzia della possibilità di decurtare gli eventuali importi irregolari rilevati a seguito dei controlli di I livello, è corrisposto, per ciascun intervento, un ammontare di acconti di importo non superiore al 90% dell'importo rendicontato al fine di poter recuperare gli eventuali importi dichiarati inammissibili sottraendoli direttamente dal saldo finale.

3. Qualora il rendiconto finale presentato dall'INDIRE registri un totale superiore all'importo del finanziamento assegnato, il saldo è corrisposto fino alla concorrenza dell'importo del servizio oggetto della presente Convenzione.
4. Le variazioni finanziarie relative al servizio, purché ricomprese nell'ambito del finanziamento complessivo assegnato allo stesso dovranno essere motivate e formalmente comunicate al MIUR, laddove avvengano nei limiti di quanto disciplinato dall'AdG nelle *Linee Guida per gli enti in house*.
5. In tutti gli altri casi le variazioni finanziarie sono invece soggette all'approvazione preliminare del MIUR sulla base di motivata richiesta.

Articolo 11

1. L'INDIRE si impegna a realizzare il servizio entro i limiti e secondo le disposizioni contenute nei seguenti documenti normativi di riferimento:
 - Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013;
 - *Linee Guida per gli Enti in house*, emanate dal MIUR con nota prot.AOODGAI/4564 del 01/04/2011 e ss.mm.ii., nelle more di una predisposizione di un'edizione aggiornata;
 - "*Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013*" - Edizione 2009, emanate dal MIUR con nota prot. n.AOODGAI/749 del 6 febbraio 2009, nelle more di una predisposizione di un'edizione aggiornata;
2. Il progetto deve essere, inoltre, realizzato in coerenza con le prescrizioni del Programma Operativo Nazionale.
3. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Indire o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiali.
4. Qualsiasi pubblicazione e/o diffusione da parte dell'Indire di prodotti e/o materiali predisposti nell'ambito del presente servizio deve essere preventivamente valutata e autorizzata dall'Autorità di Gestione, previa formale richiesta da parte del suddetto Ente.
5. L'Indire si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti dall'Amministrazione o da altri soggetti coinvolti nell'espletamento del servizio. Esso si obbliga, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che la stessa Amministrazione ne richieda o ne consenta esplicitamente la diffusione, con le modalità e i vincoli che il Committente giudichi più opportuni.
6. A garanzia dell'efficacia e della qualità degli interventi l'Indire dovrà mantenere il gruppo di lavoro previsto per l'intero periodo di attuazione del sopracitato progetto. Eventuali modifiche del suddetto Gruppo dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dall'Autorità di Gestione, la quale potrà, comunque, richiedere adeguamenti dello stesso in relazione ad eventuali profili necessari per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione.
7. Qualsiasi modifica di quanto previsto nel servizio, deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità di Gestione, che non riconoscerà le spese relative a variazioni del progetto non espressamente autorizzate.

Articolo 12

1. L'INDIRE si impegna, altresì, a rispettare l'obbligatorietà dei seguenti vincoli:

- le attività devono essere realizzate in conformità con le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di fondi strutturali;
- la documentazione deve essere conservata agli atti di codesto Ente, per eventuali controlli comunitari, almeno fino ai 3 anni successivi alla presentazione del saldo del Programma, secondo quanto previsto dai Regolamenti Europei;
- l'attuazione del progetto e la relativa produzione di materiale deve riguardare tutte le Regioni del territorio nazionale;
- per le attività richieste devono essere garantite le forme di pubblicità previste dalla normativa europea in materia di fondi strutturali (si fa riferimento in merito alle *Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013*-Edizione 2009, emanate con nota Prot. n.AOODGAI/749 del 6 febbraio 2009, nelle more di una predisposizione di un'edizione aggiornata);
- deve essere assicurata la produzione di rapporti informativi periodici sulle attività svolte e la partecipazione, ove richiesto, alle riunioni del Comitato di Sorveglianza per la verifica dello stato di attuazione del PON "Per la scuola";
- codesto Ente deve farsi carico dell'inserimento del progetto nel Sistema Informativo secondo le modalità previste per la gestione informatizzata del PON "Per la scuola" e stabilite dall'Autorità di Gestione;
- in merito ai servizi richiesti, codesto Ente deve ottemperare alla rendicontazione nei limiti massimi e secondo le disposizioni previste per i fondi strutturali europei (si rimanda, in merito, alla normativa nazionale vigente in materia);
- in riferimento al ricorso all'esterno per l'acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori previsti nell'offerta tecnica, codesto Ente è tenuto ad applicare le norme previste dal Codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), seguendo procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione e della parità di trattamento.
- nella gestione degli interventi ci si deve attenere, per quanto compatibile, a quanto disposto da l'Autorità di gestione del PON 2007-2013 nelle *Linee Guida per gli Enti in house*, emanate con Nota prot.AOODGAI/ 4564 del 01/04/201, nelle more di una predisposizione di un'edizione aggiornata;
- deve essere assicurata la collaborazione necessaria e la piena disponibilità per i controlli di I e II livello, nonché delle azioni di valutazione interna ed esterna.

Articolo 13

1. Il Ministero si riserva la facoltà di revocare il finanziamento relativo al progetto qualora l'INDIRE non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previsti dalla presente convenzione e dal piano di progetto approvato, ovvero vengano meno le motivazioni che hanno indotto questa Amministrazione a proseguire l'attuazione dei progetti in questione.
2. In tale ipotesi, saranno comunque riconosciute all'INDIRE le spese eventualmente sostenute e gli impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della revoca.

Articolo 14

1. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione, alla determinazione e liquidazione del compenso di cui alla presente convenzione che non possa essere risolta in via amministrativa, sarà devoluta al giudice amministrativo.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 15

1. Il presente atto è registrato, in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 30, e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26.4.1986, n. 131.


Articolo 16

1. La presente convenzione in duplice copia è impegnativa per il Ministero e l'INDIRE nel momento della sua sottoscrizione.

Letta, approvata e sottoscritta.

Roma, 30/12/2015

Dr.ssa Annamaria Leuzzi



Dr. Flaminio Galli

